

CAMERA DEI DEPUTATI N. 60

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIANDROTTI, ALAGNA, ALBERINI, AMODEO, ANDÒ, BUFFONI,
CAPPIELLO, CARDETTI, MASTRANTUONO, PRINCIPE**

Presentata il 2 luglio 1987

Istituzione dell'anagrafe canina e norme fiscali, penali e di polizia relative al possesso dei cani per combattere il randagismo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Contro il fenomeno del randagismo dei cani, che rappresenta un problema sociale oltre che di civiltà e di immagine turistica, si propone l'abolizione dell'imposta sui cani che, mentre produce un reddito irrilevante ed inferiore al costo di riscossione, è causa di abbandono degli animali con conseguente fenomeno di randagismo: fenomeno che le complesse e costose misure di accalappiamento e soppressione degli animali fin qui adottate, oltre ad offrire per la loro spettacolarità motivo di turbamento e di sdegno da parte di turisti e diseducativo esempio di violenza sugli animali alle nuove generazioni, non hanno risolto neppure in parte.

Tale imposta appare inoltre iniqua alla coscienza moderna perché colpisce il rapporto affettivo tra il cittadino e il suo animale domestico e ciò proprio in un tempo in cui si cerca di sensibilizzare le giovani generazioni all'amore per la natura e per gli animali.

Appare iniqua altresì perché privilegia il cittadino che abbandonando il suo cane crea un problema di difficile e costosa soluzione per la collettività e al quale nulla viene chiesto in sanzione del danno che arreca, mentre punisce il cittadino che, raccogliendolo e prendendosene cura, tale problema si accolla e risolve, rendendo un servizio anche economico alla comunità.

Più redditizio per l'erario potrà essere l'aggravamento delle pene pecuniarie per maltrattamento agli animali e per il loro abbandono: pene che avranno altresì ben altra educativa e civile ragione che non un balzello ingiustificato sull'affetto di un cittadino per il proprio animale domestico.

Si chiede inoltre l'istituzione di un'anagrafe dei cani, alla quale ogni proprietario dovrà iscrivere il suo animale, come unico rimedio improrogabile da realizzare mediante tatuaggio su tutto il territorio nazionale, al fine di responsabilizzare i proprietari degli animali ed allo scopo di instaurare un reale e positivo controllo sugli animali stessi.

L'istituzione dell'anagrafe canina permetterà un reale e concreto controllo sanitario anche in considerazione di un possibile pericolo rappresentato dalla infezione rabida e darà sollievo a molte amministrazioni carenti in tutto o in parte di quelle necessarie strutture che la legge ha loro imposto fin dal lontano 1954 (Regolamento di polizia veterinaria), anagrafe e tatuaggio (indolore) hanno anche lo scopo di mettere sotto controllo la popolazione canina del paese con conseguenti efficienti misure di profilassi anche antidemografica (limitazione chimica o chirurgica della fertilità e delle nascite), unico metodo umanitario accettabile per chi, con civile, moderna coscienza si proponga di ridurre le nascite e di facilitare il recupero e la legittima restituzione di cani smarriti e di perseguire infine i responsabili dell'abbandono e del randagismo nonché di controllare il mercato illecito e clandestino.

Queste misure serviranno a risvegliare l'opinione pubblica nazionale sul problema improcrastinabile del giusto trattamento spettante agli animali, contro i quali oggi vengono invece continuamente perpetrati abusi.

Anagrafe e tatuaggio non possono essere disgiunti dalla abolizione dell'imposta sui cani, altrimenti apparirebbero quale schedatura in vista di iugulatori rincari dell'imposta stessa e verrebbero perciò disattesi.

Quanto sopra è d'estrema urgenza e importanza dal momento che purtroppo molti sindaci italiani colpevolmente disattendono il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) ed attivano di propria iniziativa, barbari sistemi in netto contrasto con le leggi vigenti.

Dette gravissime iniziative, già in atto da qualche anno, oltre ad offrire per la loro pericolosità ed illegalità grave motivo di turbamento e di sdegno da parte di cittadini, turisti ed associazioni protezionistiche nazionali ed internazionali, propongono diseducativi esempi di violenza sugli animali anche alle giovani generazioni.

L'abolizione dell'imposta, l'anagrafe e il tatuaggio sono state adottate in Francia con una legge del 1979 e nel solo primo anno tre milioni di cani sono stati schedati.

Da noi analoga iniziativa è stata autonomamente assunta dall'amministrazione comunale di Firenze. Uguale risultato potrà raggiungersi in breve tempo in Italia, specialmente se alla presente legge si affiancherà una campagna per il non abbandono e per l'adozione da parte dei Ministeri interessati.

Si propone inoltre l'istituzione di una penale per l'abbandono del cane quale « animale pericoloso incustodito » e in qualunque caso commisurata con i costi che la cattura e la custodia dell'animale comportano per la collettività, nonché la istituzione della licenza (simile al porto d'armi) per i proprietari dei cani addestrati per attacco e difesa la cui intelligenza viene notoriamente distrutta con metodi violenti nelle speciali scuole e sostituita da automatismi di grande pericolosità.

Tali animali, stante la finalità della loro detenzione e la oggettiva loro pericolosità dovuta a un artificiale e difficilmente controllabile eccitamento della naturale indole di particolari razze canine, possono essere considerati a tutti gli effetti assimilabili alle armi per difesa personale la cui detenzione è chiaramente

e rigidamente regolamentata dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza.

La penale per maltrattamento agli animali deve essere aumentata almeno da un minimo di lire 300.000 a un massimo di lire 1.000.000. Per i casi di particolare

crudeltà e efferatezza si prevede l'arresto da uno a sei mesi: e ciò al fine di attribuire al maltrattamento verso l'animale la gravità dal punto di vista etico e giuridico che l'evoluita coscienza del cittadino moderno di una nazione civile e progredita richiede.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita l'Anagrafe nazionale canina (ANC).

2. Il servizio è coordinato dalle amministrazioni provinciali nel rispetto delle norme del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, per quanto non in contrasto con la presente legge. Il servizio può avvalersi per la gestione delle unità sanitarie locali e dell'Ente nazionale protezione animali (ENPA).

3. I servizi dell'ANC sono gratuiti.

ART. 2.

1. Chiunque sia proprietario di un cane ha l'obbligo di iscriverlo all'ANC e di farlo tatuare, entro il dodicesimo mese di vita, dal servizio veterinario competente per territorio o da veterinari liberi professionisti all'uopo autorizzati. Il tatuaggio deve essere fatto in modo chiaro ed indelebile, senza arrecare alcun danno all'animale, all'interno della coscia posteriore di destra od in zona vicina e visibile.

ART. 3.

1. Il tatuaggio deve avere, per quanto possibile, caratteri di almeno due centimetri di altezza.

2. Il numero di identificazione è preceduto dalla sigla abbreviata del nome della provincia di appartenenza ed è assegnato su domanda del proprietario dell'animale dal comune di residenza.

3. I cani appartenenti a corpi dello Stato, oltre ad avere un proprio numero di identificazione, in luogo della sigla della provincia hanno le iniziali della Repubblica Italiana (R I), poste dopo il numero.

4. Sia le amministrazioni provinciali, sia le amministrazioni dello Stato devono tenere separati ed autonomi registri indicanti tutte le caratteristiche dell'animale quali razza, età, sesso, taglia, colore del mantello, segni particolari e la data di iscrizione all'ANC, nonché le generalità complete e l'indirizzo del proprietario o dell'ente interessato.

5. Il proprietario di un cane è sempre tenuto a comunicare al proprio comune ogni sua variazione di residenza.

ART. 4.

1. In caso di cessione definitiva di un cane ad altra persona od ente il proprietario ha l'obbligo di denunciarne il trasferimento entro quindici giorni al proprio comune.

ART. 5.

1. In caso di smarrimento o sottrazione di un cane il proprietario deve farne denuncia in carta semplice in tre copie entro e non oltre tre giorni dal fatto, o da quando ne sia venuto a conoscenza, all'autorità di polizia.

2. L'originale della denuncia deve restare agli atti presso l'autorità di polizia.

3. Copia della denuncia deve essere conservata dal proprietario del cane.

4. La terza copia deve essere immediatamente inoltrata, a cura del proprietario, al comune ove l'animale è iscritto.

ART. 6.

1. Chiunque ritrovi un cane tatuato deve consegnarlo, il più presto possibile, al comune che può anche disporre di lasciarlo in temporanea custodia al ritrovatore o all'ENPA, sempreché gli stessi siano in condizioni di custodirlo.

2. L'autorità comunale, tramite il tatuaggio, rintraccia il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento.

3. I cani tatuati ritrovati o accalappiati non devono in alcun modo venire soppressi salvo casi di provata forza maggiore.

4. Ogni spesa di ricovero dell'animale od altro è a totale carico del proprietario dell'animale secondo le tariffe in vigore al momento del ritrovamento.

ART. 7.

1. È vietato a chiunque abbandonare animali domestici o selvatici anche se non palesemente pericolosi.

ART. 8.

1. Possono essere soppresses cucciolate indesiderate o animali vecchi od ammalati in modo eutanasico soltanto dal veterinario locale della unità sanitaria locale o da persona dallo stesso delegata o da altro veterinario professionista.

ART. 9.

1. I cani nati dopo l'entrata in vigore della presente legge devono essere tatuati entro il compimento dell'anno di vita.

2. I cani nati prima dell'entrata in vigore della presente legge devono essere tatuati entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 10.

1. I contravventori alle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000. La condanna comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale.

ART. 11.

2. Se il contravventore è commerciante, allevatore, addestratore o comunque tragga un utile o beneficio qualsiasi dall'impiego di cani, la pena è raddop-

piata e comporta la sospensione dall'esercizio del mestiere o della licenza per almeno un anno, ove questa sia richiesta.

ART. 12.

1. È abolita ogni forma di imposizione relativa al possesso di cani da parte di privati cittadini.

ART. 13.

1. È istituita la licenza per i proprietari di cani addestrati per attacco e difesa presso le scuole a tal fine autorizzate; gli animali addestrati sono considerati a tutti gli effetti assimilabili ad armi di difesa e di offesa.

2. La concessione della licenza di cui al comma precedente è demandata all'autorità di pubblica sicurezza, ed è subordinata alle limitazioni vigenti in materia di rilascio della licenza di porto d'armi. La mancanza di licenza è equiparata agli effetti penali alla mancanza di porto d'armi.

ART. 14.

1. Il termine per la richiesta della licenza per il possesso di cani da attacco e da difesa è di un anno. Scaduto tale termine il proprietario è punito con un'ammenda di lire 300.000.

ART. 15.

1. La pena per maltrattamenti agli animali di cui all'articolo 727 del codice penale è aumentata da un minimo di lire 300.000 a un massimo di lire 1.000.000. Per i casi di particolare crudeltà o effera-tezza si prevede l'arresto da mesi uno a mesi sei.